



REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

Il Consigliere delegato

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 418 del 2013, proposto da:  
Avv. Petullà Mariangela n.q. di Liquidatore Giudiziale, Dott. Larizza Domenico n.q. di Commissario Giudiziale della Romeo Antonino S.R.L., rappresentati e difesi dall'avv. Natale Carbone, con domicilio eletto presso Natale Carbone Avv. in Reggio Calabria, via Possidonea, 46/B;

contro

Comune di Villa San Giovanni, Comune di Villa San Giovanni -Dirigente del Settore Vigilanza ed Attività Produttive;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell'ordinanza prot. n. 3182/PM ricevuta in data 15.07.2013, a firma del Dirigente preposto, Dott.ssa Canale Donatella, del Comune di Villa San Giovanni - Settore Vigilanza ed Attività Produttive, avente ad oggetto "Ordine di sospensione dell'attività di Grande Distribuzione di Vendita tipo G2B "Centro commerciale La Perla dello Stretto"";

nonché di ogni altro atto, connesso, collegato, presupposto e consequenziale in quanto diretto ad impedire alla Romeo Antonino srl lo svolgimento dell'attività commerciale nei locali del complesso "La Perla dello Stretto" in Villa S. Giovanni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Dato atto che sulla suddetta istanza sono state chieste informazioni al Comune di Villa San Giovanni, pervenute con documentazione depositata al nr. di protocollo nr. 3073 del 30 luglio 2013;

Ritenuto che, avuto riguardo ad ogni circostanza, sussistono i presupposti per accogliere l'istanza di misure cautelari monocratiche, nei limiti esposti a seguire;

Ritenuto che non emergono dagli atti impugnati ragioni sostanziali di pericolo che giustifichino a tutela della pubblica incolumità la chiusura immediata dell'intera Grande Struttura di Vendita tipo G2B, che risulta misura sproporzionata rispetto alle premesse ed alle ragioni di interesse pubblico che l'Ente precedente intende tutelare;

Ritenuto, più precisamente, che il provvedimento impugnato dispone la chiusura della struttura in ragione del fatto che all'attualità è stata accertata la mancanza dell'agibilità dei locali (circostanza risalente al tempo della formazione dell'autorizzazione commerciale, rilasciata con atto del 25.05.2001) e che sono in corso nella struttura alcuni lavori interni asseritamente fonte di pericolo per la clientela (la cui ultimazione, però, è stata attestata dal direttore dei lavori in data 21.06.2013 e che sono stati svolti previa DIA dell'8.4.2013);

Ritenuto che l'Ente ha altresì considerato che l'attività oggetto di vendita dell'esercizio posto al secondo piano della struttura è di fatto esaurita, essendo rimaste solo delle giacenze imballate (come da documentazione fotografica);

Ritenuto che, quanto al rapporto tra i lavori che causerebbero fonte di pericolo e la chiusura di tutta la struttura che ne è stata fatta derivare, appare evidente la sproporzione di quest'ultima misura rispetto alle premesse, posto che è ben possibile prescrivere specifiche cautele localizzate;

Ritenuto che, nel bilanciamento tra gli opposti interessi, prevale l'esigenza di continuità della procedura fallimentare in corso, soggetta al controllo della competente Autorità Giudiziaria (cui spetta di valutare la condizione della vendita, secondo quanto allegato dal Comune);

Ritenuto, a tale proposito, che da parte del Comune si è rilevata l'assenza del certificato di agibilità solo a distanza di un notevolissimo lasso di tempo dall'apertura della sede di vendita, non sono indicate effettive e ragionevoli situazioni di pericolo di stabilità ed igienicità della struttura, e pertanto le ragioni d'interesse pubblico che l'Ente ha inteso tutelare risultano essere per lo più di carattere amministrativo e di regolarità formale, come tali suscettibili di una temporanea compressione allo scopo di consentire l'utile trattazione della domanda cautelare alla prima camera di consiglio utile;

Ritenuto che rimane impregiudicato ogni obbligo da parte dei ricorrenti e della proprietà della struttura, ciascuno per conto di chi spetta, di curare quanto necessario per assicurare la regolarizzazione dell'agibilità, la custodia e la sorveglianza dei lavori in corso, ove ancora sussistenti, nonché l'adozione di ogni necessaria e ragionevole precauzione;

Ritenuto che pertanto va accolta l'istanza, nei limiti della sospensione dell'ordine di chiusura dell'esercizio, e dunque salvo ogni obbligo per la parte ricorrente e per la proprietà della struttura di porre in essere ogni adempimento necessario alla regolarizzazione formale e sostanziale dell'immobile;

Ritenuto di fissare la camera di consiglio per la trattazione della domanda cautelare alla data dell'11 luglio 2013;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza di misure cautelari monocratiche e per l'effetto sospende l'efficacia degli atti impugnati nei termini di cui in parte motiva, fino alla trattazione della domanda cautelare in camera di consiglio;

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio dell'11 settembre 2013;

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Reggio Calabria il giorno 29 luglio 2013.

Il Consigliere delegato

Salvatore Gatto Costantino

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 30/07/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)